

Ispettorato Territoriale Lazio

Viale di Trastevere 189, 00153 Roma

IMPORTANTE

Conformità ai requisiti essenziali relativi alla protezione delle apparecchiature R&TTE

[Art. 3, comma 2, lettera a) e lettera b) della direttiva 1999/5/CE]

L'art. 10, comma 2, della direttiva R&TTE 99/05/CE prevede che, **a scelta del fabbricante**, in alternativa alle procedure di valutazione diretta della conformità di cui al medesimo art. 10 (dal comma 3 al comma 6), la conformità dell'apparecchiatura ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere a) e b), può essere dimostrata mediante le procedure definite, separatamente, nelle direttive 73/23/CEE (requisiti di sicurezza elettrica) senza limiti di tensione e 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), qualora l'apparecchio rientri nell'ambito di applicazione delle stesse.

Di conseguenza, l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 269 del 9 maggio 2001 (recepimento della direttiva 1999/5/CE), prevede che, **a scelta del fabbricante**, in alternativa a quanto previsto dalle procedure dettate dal medesimo decreto, la conformità delle apparecchiature radio o terminali di telecomunicazione al requisito essenziale in materia di protezione di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) può essere dimostrata mediante le procedure definite, separatamente, nella legge 18 ottobre 1977 n. 791 e successive modificazioni e nel decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.

L'art. 1, comma 2, lettera a) della direttiva 2004/108/CE del 15 dicembre 2004, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la previgente direttiva 89/336/CEE, **prevede inoltre che la direttiva 2004/108/CE non si applica alle apparecchiature oggetto della direttiva 1999/5/CE a partire dal 20 luglio 2007.**

Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, (di recepimento della direttiva 2004/108/CE, all'art. 1, comma 2, lettera a) stabilisce che il medesimo decreto non si applica alle apparecchiature radio ed ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 che recepisce la direttiva 1999/5/CE.

Pertanto tutte le procedure dettate per la valutazione della conformità al requisito essenziale in materia di protezione non può essere più dimostrata mediante le separate procedure definite nel decreto legislativo 9 maggio 1996, n. 615 (compatibilità elettromagnetica) e nella legge 18 ottobre 1977 n. 791 e successive modifiche (sicurezza elettrica), così come stabilito dal summenzionato art. 11 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

Quanto sopra espresso sta a significare che dal 20 luglio 2007, non è più possibile dimostrare la rispondenza ai requisiti essenziali, in materia di protezione, delle apparecchiature R&TTE, con il ricorso alle procedure di conformità alla direttiva 89/336/CEE e 73/23/CE separatamente, in quanto, la nuova direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, abrogando la direttiva 89/336/CEE, ha escluso, espressamente, l'applicabilità agli apparati R&TTE.

In conclusione, dal 20 luglio 2007, la conformità di una apparecchiatura, soggetta alla direttiva 1999/5/CE, relativamente ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a) e b) può essere dimostrata **solamente** con le procedure di conformità definite **dall'art. 10, dal comma 3 al comma 6**, della direttiva **1999/5/CE**.